



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ARERA 2022-2025 DEL COMUNE DI BRICHERASIO PREDISPOSTO DAL CONSORZIO ACEA PINEROLESE E VALIDATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 3 DEL 29 APRILE 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	No	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A Relazione del sindaco il quale dichiara che i PEF di tutti i comuni, giunti alla “terza edizione” dal 2020, sono stati approvati dal consorzio il 29.4.2022 e quello del Comune di Bricherasio è oggi all’esame del presente consesso, per poter essere consultato ed adottato dal Consiglio.

Dichiara che il piano è di difficilissima lettura e reca dei coefficienti con i quali è stato effettuato il conteggio; precisa che sul 2022 si ha il nuovo metodo calcolato sul MTR2 ARERA valido per dal 2022 per € 640938, che, rispetto al 2021, vede un aumento percentuale del 3.34 oltre ad altri coefficienti stabiliti all’interno di opportuni parametri. L’anno scorso l’aumento percentuale si attestava sul 6.6%. La ragione dell’aumento a favore del consorzio e a sfavore dei comuni è data da un percorso che era stato fatto già a suo tempo, in quanto il consorzio aveva richiesto -a mezzo dei consulenti - di far sì che il costo non influisse sui comuni per il 100% ma solo sul 10%, ma ciò determinava una contestuale riduzione anche dei ricavi: la ragione dell’aumento era determinato dalla diminuzione degli introiti “CONAI”, ossia materiale avviato al riciclo. Comunica che ci sono altre somme che vengono fissate sul quadriennio: alcune saranno applicate già dal 2023; tra queste figurano anche le somme per i nuovi servizi tra i quali cita i servizi online, i passaggi ecc. Vengono fissati anche oneri a carico del gestore a titolo di “qualità del servizio”, che entreranno in vigore nel 2023 e sono le voci che si trovano nella relazione allegata.

Il sindaco prosegue con una succinta spiegazione dei dati dando lettura della relazione allegata dal Consorzio alla presente.

VISTI:

- La direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/VE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 Maggio 2018;
- La Legge 14/11/1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento ad oggetto: norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad oggetto: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 di istituzione dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di abolizione con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 in merito alla potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020, modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 28/06/2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con particolare riferimento alle deliberazioni:

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF recante: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 364/2021/R/RIF recante: "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- n. 459/2021/R/RIF recante: "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della Legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della qualità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- al comma 683 dispone che *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei"*

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...];

DATO ATTO che il Comune di Bricherasio fa parte del Consorzio ACEA Pinerolese costituito ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale;

VISTE:

- la deliberazione C.C. n. 9 del 04/06/2020 ad oggetto: “ Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria “Nuova IMU” con la quale ha disposto di dare atto che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvata con deliberazione C.C. n. 20 del 28/07/2014 e modificata con deliberazione C.C. n. 25 del 28/04/2016 continua a produrre i suoi effetti solamente nella parte nominata “ Capo IV – la tassa sui rifiuti”; la medesima deliberazione ha inoltre modificato la denominazione del “Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC) in “Regolamento per la tassa sui rifiuti”;
- la deliberazione C.C. n. 23 del 29/09/2020 ad oggetto “Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) modificata con deliberazione C.C. n. 29 del 28/06/2021;
- la deliberazione C.C. n. 30 del 28/06/2021 ad oggetto “Presenza d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) ARERA per l'anno 2021 del Comune di Bricherasio predisposto dal Consorzio ACEA Pinerolese e validato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 11 giugno 2021”;
- la deliberazione C.C. n. 31 del 28/06/2021 ad oggetto “Agevolazioni TARI 2021 utenze non domestiche e utenze domestiche a causa dell'emergenza sanitaria”;
- la deliberazione C.C. n. 32 ad oggetto “Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 54 in data 30/12/2021 con la quale si dava atto che:

- al momento non è possibile determinare in via definitiva le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da approvare per l'anno 2022 per le motivazioni rese in premessa;
- negli approvandi D.U.P. 2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024 sono state inserite le previsioni di entrata e di spesa derivanti dagli ultimi P.E.F. e tariffe approvati ed applicabili;
- si provvederà ad adottare in via definitiva, entro i termini di legge, non appena disponibile il P.E.F. 2022 M.T.R. e le conseguenti tariffe TARI 2022;
- visto il P.E.F. 2022-2025 approvato e validato con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Acea Pinerolese n. 3 in data 29/04/2022, così come trasmesso dal gestore Consorzio Acea Pinerolese con nota n. 1513 del 06/05/2022 ns. prot. 4871 del 06/05/2022);
- visto l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa*

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- visto il D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/02/2022, n. 15 e s.m.i., che prevede:
 - all'art. 3, comma 5-quinquies: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*
 - all'art. 3, comma 5-sexiesdecies: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogata al 31 maggio 2022”;*

CONSIDERATO che il Comune di Bricherasio ha approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 con deliberazione consiliare n. 56 in data 30/12/2021;

VISTO, altresì, l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 27/01/2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/03/2022, n. 25 che prevede: *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;*

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale deve prendere atto della validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 del Comune di Bricherasio da parte del Consorzio Acea Pinerolese effettuato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 3 in data 29/04/2022;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica

e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 3 lettera b) commi 1 e 2 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge 213/2012;

UDITI gli interventi:

Il cons. FALCO M. chiede se la riduzione degli introiti ex CONAI, sia determinata da una situazione particolare legata a questo o sono congiunture.

IL SINDACO dichiara che a livello di bacino, vi erano state delle riduzioni legate alla qualità del materiale sottoposto a verifiche a campione avviato al riciclo, che si è ritenuto non soddisfacesse i requisiti di qualità che hanno portato alla riduzione della percentuale. Nella voce di "fattore di sharing" vi sono altri introiti legati al materiale dei rifiuti, per es. la generazione di calore, il biometano ecc. che determinano alcuni introiti che vengono suddivisi tra ARERA e comuni. Rispetto al "pre" Arera, diventa sempre più difficile da parte dei comuni avere contezza del legame tra il servizio che viene visto nel comune e il costo, rapporto che non è più così immediato mentre prima vi erano delle tabelle che chiarivano le varie spese; ora, basandosi su costi standard diventa molto più difficile; Il modello MTR prevede un piano economico-finanziario a cadenza quadriennale, ossia per 2022/2025 ma rivedibile dopo il primo biennio; il primo biennio è realistico ma occorrerà rivedere il secondo biennio.

La cons. CHIAPPERO chiede le motivazioni delle riduzioni notevoli del fattore di sharing: se vengono considerati altri fattori che prima non lo erano; chiede anche se la presente è una presa d'atto perché l'approvazione spetta all'Arera e non al Comune.

Il SINDACO dichiara il fattore più basso favorisce l'azienda/gestore. Risponde affermativamente in merito alla votazione su una presa d'atto e dunque non si tratta di una approvazione, in quanto il PEF è stato già approvato da soggetto terzo.

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale da approvare il presente punto posto all'o.d.g con votazione in forma palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Astenuti: 4 CHIAPPERO D., VERGNANO A., FALCO M. GRANATA A.
Voti favorevoli: 8
Voti contrari: /

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2022-2025, secondo i criteri previsti dal nuovo M.T.R. 2, ed i relativi allegati sotto elencati:
 - Deliberazione AC n. 03 del 29/04/2022 ad oggetto: "*Piano economico finanziario (PEF) anni 2022-2025 per il servizio di igiene urbana predisposto dal Consorzio ACEA Pinerolese. Validazione e determinazioni in merito*";
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 MTR ARERA predisposta dal Soggetto Gestore;

- Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 MTR ARERA predisposta dal Consorzio quale Ente Territoriale Competente (art. 4 Deliberazione ARERA 363/2021);
 - Scheda appendice 1 anni 2022-2025 (art. 27 deliberazione ARERA 363/2021);
 - Allegato A, contenente i coefficienti/conguagli applicati sul Pef e prospetto riepilogativo MTR-2 contenente le poste contabili relative ai trasferimenti che il comune dovrà riportare a bilancio per l'anno 2022 e per il pluriennale 2023/2024;
3. Di dare atto che il valore del Pef 2022-2025 trasmesso dal gestore del servizio rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolate ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA 363/2021;
 4. Di dare atto che il Pef viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità ed i criteri individuati dall'autorità nell'ambito di un successivo procedimento, fermo restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
 5. Di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese per i successivi adempimenti di competenza;

Indi, per accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli: UNANIMI
Voti contrari: /

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, al fine, stante l'urgenza, di consentire al Consorzio ACEA Pinerolese di completare l'inserimento e la trasmissione della documentazione all'Autorità ARERA nei termini stabiliti.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE